



**CITTÀ DI
SANT'AGATA DE' GOTI**

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza nr. 17/PM/10

IL DIRIGENTE

- Richiamata** l'ordinanza nr. 09/PM/10 del 10/02/2010 d'istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare su Via Fumariello della frazione Laiano di questa Città limitatamente al tratto compreso tra i numeri civici 15 e 29 per tutelare la pubblica e privata incolumità da eventuali fenomeni di crollo di blocchi di pietra calcarea dalla parete di uno stabile prospiciente sulla suddetta strada pubblica;
- Preso atto** della nota assunta al Prot. Gen. nr. 5138 del Comune di S. Agata de' Goti (BN) il 04/03/2010 inerente la comunicazione dell'ultimazione dei lavori di demolizione e messa in sicurezza del fabbricato sito alla via Fumariello della frazione Laiano di questa Città da parte dei comproprietari dell'immobile interessato dai fenomeni di crollo di blocchi sulla strada pubblica verificatisi in data 10/02/2010;
- Constatato** a mezzo di sopralluogo esperito in data 05 marzo 2010 in situ congiuntamente al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, che il tratto di via Fumariello della Frazione Laiano compreso tra i civici nr. 15 e 29 è transitabile in condizioni di sicurezza;
- Considerato** per quanto sopra, che non sussistono ad oggi i presupposti che hanno condotto all'emanazione della richiamata ordinanza nr. 09/PM/10 del 10/02/2010;
- Visto** l'art. 7 del D. Lgs. 285/92;
- Visto** il D.P.R. 495/92;
- Visto** l'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A FAR DATA DAL 06 MARZO 2010 E' REVOCATA L'ORDINANZA NR. 09/PM/10 DEL 10/02/2010 DI DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SUL TRATTO DI VIA FUMARIELLO DELLA FRAZIONE LAIANO COMPRESO TRA I NUMERI CIVICI 15 E 29.

DISPONE

- La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri.
- Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia Stradale, come individuate nell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di controllare l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, addì 06 marzo 2010.

IL DIRIGENTE

- Dott. Vincenzo Iannotta -

/ni